

ALL. 3

Pubblicato il 11/06/2025

N. 01268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2025 REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2025, proposto da Giacomo Galioto, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, è per legge domiciliato;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Narbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso la sede dell'Ufficio Legale dell'Azienda in Palermo, via Pindemonte n. 88;

nei confronti

di: Studio Dentistico del Dott. Angelo Frenna & C. S.a.s.; Studio Dentistico del Dott. Sergio Picone & C. S.a.s.; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Palermo n. 677/24 - pubblicata sul sito aziendale sino al 2.12.24 - avente ad oggetto “Specialistica Convenzionata Esterna presa atto D.A. n. 643 dell’11 giugno 2024 – Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anno 2024 – Approvazione Budget 2024”;
- Per quanto possa occorrere, del Decreto dell’Assessorato della Salute n. 643/24, pubblicato in data 21.06.24 (avente ad oggetto “Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato – anno 2024”) e degli allegati al citato Decreto, nei limiti dell’interesse della struttura ricorrente e nelle parti che verranno appresso meglio specificate (Decreto già impugnato innanzi a Codesto Ecc.mo TAR con ricorso R.G. 1265/24);
- per quanto possa occorrere, della nota dell’Assessorato Regionale della Salute prot. n. 1478 del 14.01.2025, con la quale è stato disposto che, “nelle more dell’emanazione del provvedimento assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa regionali e provinciali per l’anno 2025 per la specialistica ambulatoriale da privato, al fine di assicurare la continuità assistenziale, le Aziende Sanitarie Provinciali in indirizzo, riconosceranno, provvisoriamente, alle strutture private, a titolo di acconto, il valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di un dodicesimo rapportato al budget contrattualizzato nell’anno 2024, in applicazione di quanto statuito con il D.A. n. 643 del 11 giugno 2024 "Determinazione aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato — anno 2024" e al netto delle eventuali so-me assegnate con la sottoscrizione di accordi integrativi, giusto articolo 9 del medesimo decreto”;
- della nota dell’ASP di Palermo prot. n. 25668/2025 del 15.01.2025 con la quale è stato disposto che si “procederà a quantificare, nella misura pari ad 1/12 del budget assegnato per l’anno 2024 alla singola struttura convenzionata, per ogni mese dell’anno 2025 per il quale sarà necessario garantire la contrattualizzazione provvisoria...”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica;

Vista l'istanza promossa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 116, co. 2, cod. proc. amm.;

Vista la memoria di costituzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, con la relativa documentazione, e vista la memoria di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti costituite, presenti come specificato nel verbale;

Premesso che:

- con il ricorso in esame promosso ai sensi dell'art. 116, co. 2, cod. proc. amm., notificato e depositato il 28 marzo 2025, la parte odierna istante ha impugnato il silenzio sull'istanza di accesso presentata all'ASP di Palermo il 28 gennaio 2025;
- espone, per quanto qui di specifico interesse, di essere titolare di due strutture odontoiatriche accreditate e contrattualizzate con sede a Palermo, e di erogare prestazioni ambulatoriali per conto del SSR con assegnazione di un budget esiguo nonostante la notevole capacità erogativa;
- con D.A. n. 643/2024 l'Assessorato regionale della Salute ha determinato gli "aggregati regionali e provinciali di spesa per l'assistenza specialistica da privato – anno 2024"; decreto impugnato dal ricorrente (unitamente ad altre strutture) con il ricorso N.R.G. 1272/2024 (deciso da questa Sezione con sentenza 22 maggio 2025, n. 1111);
- l'ASP di Palermo nelle more ha provveduto a determinare i budget delle strutture con la deliberazione n. 677/2024, avverso la quale il ricorrente ha proposto il

il ricorso introduttivo del presente giudizio, deducendo il difetto di motivazione;

- con apposita istanza di accesso, presentata il 28 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto di acquisire la documentazione necessaria per ricostruire i dati utilizzati e i calcoli effettuati per la determinazione del budget.

Poiché non ha ricevuto alcun riscontro, dolendosi di tale inerzia ha dedotto la censura di *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. DELLA L. N. 241/90; ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE;*

- ha quindi chiesto l'accoglimento dell'istanza *ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm. e*, per l'effetto, l'annullamento del silenzio formatosi sulla stessa, con conseguente emanazione di un ordine di esibizione nei confronti dell'Azienda;

- si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, depositando documentazione;

- parte ricorrente, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione alla documentazione depositata dall'ASP in data 1° aprile 2025; insistendo per l'esibizione della restante parte dei documenti richiesti;

- alla camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, presenti i difensori delle parti costituite come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione;

Ritenuto che si rende necessario acquisire documentati chiarimenti dalla resistente Azienda;

Ritenuto di dovere premettere, a tal fine, che:

- ai sensi dell'art. 2, co. 2, del d.P.R. n. 184/2006 (*"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*) *"Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei*

confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”;

- nel caso in esame parte ricorrente – dando atto della parziale cessazione della materia del contendere – ha chiesto l'accoglimento dell'istanza *ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.* per la residua documentazione di seguito elencata, di cui tuttavia non è certa l'esistenza:

- “Copia degli atti dai quali possano evincersi il “valore della produzione media del biennio 2022/2023” delle strutture, con l'espressa indicazione dell'importo delle prestazioni rese in extra-budget e/o l'incidenza in termini di percentuale sul valore della produzione media del biennio 2022/2023, considerato ai fini dell'assegnazione del budget (art. 3 n. 3 D.A. n. 643/24)”;

- “Copia degli atti dai quali possano evincersi le modalità di calcolo sulla base dei quali si è proceduto alla ripartizione dei budget a ciascuna struttura (il budget di ciascuna struttura incide, infatti, su quello assegnato alle altre)”;

- “Copia degli atti e dei documenti dai quali possa evincersi con riferimento a ciascun ente contrattualizzato il “punteggio struttura”, il “peso struttura”, il “punteggio pesato struttura” e gli altri elementi valorizzati ai fini della ripartizione del “10% dell'aggregato di branca e provincia”,

- “Copia degli atti dai quali possano evincersi i controlli operati sulle autocertificazioni presentate dai soggetti privati esterni”;

- rispetto a tale documentazione, se effettivamente esistente e già formata, si pone anche il problema della disintegrità del contraddittorio avuto riguardo a tutte le strutture destinatarie del provvedimento di assegnazione del budget, e alla cui sfera giuridica afferiscono i dati richiesti dal ricorrente;

Ritenuto, pertanto, che – al fine decidere, nonché di valutare compiutamente anche il profilo del contraddittorio non integro – si rende necessario acquisire dall'ASP di Palermo:

- una documentata relazione nella quale si chiarisca: a) se i suddetti documenti richiesti siano esistenti e già formati; b) se, in relazione ai potenziali controinteressati, l'Azienda abbia già dato comunicazione ai predetti secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006;

- un elenco con l'indicazione nominativa di tutte le strutture controinteressate;

Ritenuto, pertanto, che:

- l'ASP di Palermo dovrà depositare la documentazione richiesta entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- va conseguentemente differita la trattazione dell'istanza *ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.* alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nei modi e nei termini ivi previsti, e rinvia la trattazione dell'istanza *ex art. 116, co. 2, cod. proc. amm.* alla camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Francesco Mulieri, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO